



Tratta e sfruttamento

Quadro normativo nazionale e strumenti a tutela della vittima di sfruttamento

15 Aprile 2020

Amarilda Lici

Avvocato esperto in materia di immigrazione



Art. 600 c.p.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù .

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del **diritto di proprietà** ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno **stato di soggezione continuativa**, *costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento (3) ovvero a sottoporsi al prelievo di organi*, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante **violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità (5)**, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

ARTICOLO 601 C.P. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque **recluta, introduce** nel territorio dello Stato, **trasferisce** anche al di fuori di esso, **trasporta, cede** l'autorità sulla persona, **ospita** una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante *inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

Continua....

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di **persona minore di età**.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Quali sono gli indici di sfruttamento?

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Continua...

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Altri riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014 n. 24

Attuazione della direttiva 2011/36UE relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Strumenti di tutela alle vittime di sfruttamento

Art. 18 D. lgs. 286/98

Permesso di soggiorno per protezione sociale

Prevede la possibilità del rilascio di uno speciale permesso di soggiorno in favore delle persone straniere che siano state **vittime di situazioni di “violenza o grave sfruttamento”** e che risulti **siano esposte ad un grave nonché attuale pericolo per la loro incolumità** *a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o comunque a causa della decisione di essersi sottratte alla situazione di sfruttamento da parte della criminalità organizzata.*

Il permesso è rilasciato dal questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità'

Continua....

L'art. 18 ha istituito i c.d. "programmi di assistenza e integrazione sociale", che a partire dal 1999 hanno iniziato ad attivarsi su tutto il territorio nazionale sviluppando una metodologia efficace per l'effettiva tutela e protezione delle vittime e dunque dando vita al sistema nazionale anti-tratta, coordinato a livello centrale dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tali programmi sono stati integrati, successivamente all'entrata in vigore della legge sulla **tratta n. 228/03**, da quelli disciplinati da quest'ultima all'art. 13, rivolti nello specifico alle vittime dei reati di cui all'art. 600 e 601 c.p. un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo.

Continua.....

Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo :

- **reca la dicitura casi speciali (in seguito alle modifiche del dl 113/2018)**
- **ha la durata di sei mesi**
- **puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.**
- **Può essere convertito per motivi di studio o lavoro**
- **e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.**

Art. 22 D.lgs. 286/98

Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo

L'Art. 22 co. 12

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Continua....

Art. 22 Co. 12 bis

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 22 co. 12 quater

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ((...)).

Continua....

Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo :

- **reca la dicitura casi speciali (in seguito alle modifiche del dl 113/2018)**
- **ha la durata di sei mesi**
- **puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.**
- **Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo**
- **e' revocato in caso di in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio**

Le vittime di tratta e lo status riconosciuto nella procedura di protezione internazionale

I richiedenti asilo e i rifugiati, nella necessità di lasciare il paese, si affidano talvolta ai trafficanti di esseri umani, trovandosi poi sottoposti, nel paese di transito e/o destinazione, a situazioni di sfruttamento sessuale, lavorativo o di altro genere, rischiando di diventare vittime di tratta. Analogamente una vittima di tratta degli esseri umani, potrebbe essere esposta al rischio di persecuzione in caso di rimpatrio, e dunque aver diritto ad essere riconosciuta rifugiata ai sensi dell'art. 1 lett.1A(2) della Convenzione del 1951 o trovarsi in una situazione di rischio di danno grave e dunque avere titolo per beneficiare della protezione sussidiaria.

Persecuzione per motivi di appartenenza a un determinato gruppo sociale

Art. 8 lett. d) D. lgs. 251/07

Un "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante.

Continua....

Possono fare parte di un determinato Gruppo sociale sia le donne, sia gli uomini che I minori.

*Es. Nel caso in cui la vittima di tratta è una donna, le Linee Guide Unhcr confermano che **“Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale. I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali”.***

L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale identificati come vittima di tratta

Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.